



## LEGGE REGIONALE

### NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE

#### Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La Regione promuove e sostiene l'Agricoltura sociale quale valore aggiunto alle politiche sociali e modello di sviluppo rurale di qualità, capace di generare reddito ed occupazione ma, soprattutto, di creare un valore sociale a favore dell'intera collettività, nonché servizi sociali, socio-educativi ed educativi.

2. L'Agricoltura sociale è la nuova frontiera di un'agricoltura responsabile e multifunzionale, quale attività che impiega pratiche agricole per promuovere azioni di riabilitazione e di inclusione sociale e lavorativa a beneficio di persone svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

3. L'Agricoltura sociale rappresenta una risposta alla crisi economica, è scelta di politiche e di azione partecipata, una risorsa del proprio territorio, strumento di contrasto alla crisi del settore agro-industriale, modello di impresa agricola diversificato, capace di promuovere il benessere del contesto rurale e di generare benefici sia ai produttori che alla comunità locale. L'agri-sociale si caratterizza per essere a conduzione agricola, ad alto impiego di manodopera di sperimentazione, versatile e perciò stesso multifunzionale.

4. Il ruolo fondamentale dell'Agricoltura sociale è quello del "mantenimento e creazione di nuove opportunità occupazionali in aree rurali per la creazione di nuove occasioni di reddito per le aziende agricole che producono beni e servizi diversificati e l'accrescimento della fruibilità delle micro emergenze storiche monumentali, come fabbricati rurali e borghi minori e d'eccellenza contribuendo anche al miglioramento

dell'attrattività, favorendone la vitalità del tessuto socio economico e frenando la tendenza allo spopolamento.

5. L'Agricoltura sociale, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e nell'ambito delle competenze regionali, descrive uno degli aspetti della multifunzionalità delle attività agricole, riconosciuto nella legislazione comunitaria e nazionale e finalizzato all'attuazione di politiche sociali per l'inserimento di soggetti appartenenti a fasce più deboli in particolare nelle zone rurali e svantaggiate.

## Art. 2 (Definizioni)

1. Si intende per Agricoltura sociale l'attività svolta dagli imprenditori agricoli ai sensi all'art.2135 del codice civile o dai soggetti di cui all'art.1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n.328 e normative regionali vigenti; tale attività può essere svolta in forma singola o associata, qualora si integri in modo sostanziale e continuativo l'attività agricola con una delle seguenti:

a) l'inserimento socio-lavorativo, attraverso tirocini formativi, assunzioni, formazione professionale di soggetti appartenenti alle fasce deboli, come anziani non autosufficienti, diversamente abili, minori a rischio, soggetti con problemi di dipendenze, malati psichici, portatori di handicap, giovani con disoccupazione di lungo periodo, giovani inoccupati, immigrati, donne in difficoltà;

b) la fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani, categorie di soggetti svantaggiati di cui alla lettera a), attività previste dall'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

c) lo svolgimento di attività educativo- assistenziali o formative a favore di soggetti con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale.

2. Si intende per:

Fattoria sociale l'impresa economicamente e finanziariamente sostenibile, la cui conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura è svolta con etica di responsabilità verso la comunità e l'ambiente. Inoltre la fattoria sociale svolge l'attività produttiva in modo integrato con l'offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali a vantaggio di soggetti deboli, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e con il terzo settore.

3. La fattoria sociale garantisce il rispetto delle disposizioni normative in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

4. La Regione favorisce l'Agricoltura sociale e diffonde la conoscenza delle fattorie sociali che operano nella Regione Molise, e dei servizi da essa offerti.

### Art. 3 (Modalità operative)

1. La Regione Molise interviene attraverso il coinvolgimento degli enti locali, dei distretti sanitari e degli ambiti sociali, secondo il principio di sussidiarietà.

2. Le attività saranno programmate e realizzate anche con il contributo delle associazioni di categoria, del partenariato economico e sociale, e delle istituzioni pubbliche e private che operano sul territorio regionale.

3. L'Ufficio di Piano dell'Ambito Sociale può coordinare le attività delle fattorie sociali del rispettivo territorio di competenza.

4. Gli ambiti sociali possono adeguare i piani sociali alle disposizioni della presente legge.

### Art. 4 (Istituzione e funzioni dell'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale)

1. E' istituito, presso la Giunta Regionale, l'Osservatorio Regionale sull'Agricoltura sociale con le seguenti funzioni:

a) raccolta e studio dei dati sui servizi offerti dalle fattorie sociali e sugli interventi finalizzati a favorire lo sviluppo delle produzioni agricole locali;

b) coordinamento delle ricerche che riguardano l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale ed il loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;

c) controllo e valutazione della qualità dei servizi offerti dalle fattorie sociali e le azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale;

d) promozione delle attività e delle azioni di sviluppo nell'ambito dell'Agricoltura sociale.

e) promozione di studi e ricerche.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 è composto da rappresentanti degli Assessorati regionali all'Agricoltura e alle Politiche Sociali, da rappresentanti del Terzo Settore e delle organizzazioni professionali agricole ,da un esperto/a delle Pari Opportunità tutti indicati dai rispettivi Assessorati.

3. Il numero dei componenti e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono stabiliti dal Regolamento attuativo di cui all'articolo 6.

4. L'Osservatorio è costituito entro sessanta giorni dall'inizio della legislatura e cessa allo scadere della stessa.

#### Art. 5 (Regolamento)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento attuativo.

2. Le imprese già iscritte nel Registro regionale delle fattorie e orti sociali sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 1.

#### Art. 6 (Istituzione del Registro Regionale delle fattorie sociali)

1. E' istituito il Registro delle fattorie con la funzione di promozione, coordinamento, assistenza, informazione e aggiornamento per favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie, nonché le modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli.

2. L'iscrizione al registro delle fattorie sociali è consentita alle fattorie sociali operanti in Molise, previa istruttoria da effettuarsi da una Commissione costituita da membri dell'Assessorato alle Politiche Sociali e dell'Assessorato all'Agricoltura.

3. Il registro è tenuto presso la Giunta Regionale ed è aggiornato annualmente.

#### Art.7

##### (Istituzione della Rete delle fattorie sociali)

1. La Regione favorisce la costituzione della rete per le fattorie sociali.
2. Le funzioni della Rete possono essere così declinate: sensibilizzazione, informazione, formazione e coordinamento dei soggetti che la costituiscono. La rete collabora con l'osservatorio per le finalità comuni.

#### Art. 8

##### (Misure di valorizzazione e qualificazione)

1. La Regione Molise nella programmazione dei piani di sviluppo regionale, prevede azioni e interventi collegati con le finalità e gli obiettivi dell'agricoltura sociale; promuove, attraverso i propri strumenti, risorse, mezzi di comunicazione e uffici periferici, la conoscenza e lo sviluppo territoriale delle fattorie sociali.
2. La Regione Molise amplia l'offerta dei servizi sociali alla persona con l'innovazione e la ricerca per il miglioramento della qualità della vita, attraverso le attività svolte dalle fattorie sociali.

#### Art. 9

##### (Misure di sostegno diretto)

1. La Regione attiva misure di sostegno per l'utilizzo del patrimonio regionale nel rispetto della normativa vigente.
2. Si impegna affinché possano essere dati in concessione, i beni del patrimonio regionale (ad es. suoli tratturali), per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività dell'agricoltura e delle fattorie sociali;
3. Adotta misure per favorire presso le amministrazioni pubbliche e di servizio il consumo delle derrate alimentari prodotte dalle fattorie sociali.

Art.10  
(Monitoraggio e valutazione)

1. La Giunta Regionale del Molise a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni del Consiglio Regionale sull'attuazione della legge, con una relazione nella quale sono riportate in particolare:
  - a) il numero delle fattorie sociali iscritte nel registro regionale di cui all'art. 8;
  - b) le attività svolte dall'Osservatorio di cui all'art. 4 ed in particolare le iniziative promosse con la rete delle fattorie sociali di cui all'art.9;
  - c) le misure di sostegno diretto di cui all'art. 11 attivati dai vari soggetti ed i risultati conseguiti.

Art. 11  
(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della regione.

Art. 12  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione Molise"
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

## **Preambolo**

L'Agricoltura sociale rappresenta una risposta alla crisi economica, è scelta di politiche e di azione partecipata, una risorsa del proprio territorio, strumento di lotta alla crisi del settore agro-industriale, modello di impresa agricola diversificato e multifunzionale, capace di promuovere il benessere del contesto rurale e di generare benefici sia ai produttori che alla comunità locale. L'agri-sociale si caratterizza per essere a conduzione agricola, ad alto impiego di manodopera, di sperimentazione, versatile e perciò stesso multifunzionali. L'agricoltura sociale è la nuova frontiera di un'agricoltura responsabile e multifunzionale, quale attività che impiega pratiche agricole per promuovere azioni di riabilitazione e di inclusione sociale e lavorativa a beneficio di persone svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. La legge regionale individua la fattoria sociale quale impresa economicamente e finanziariamente sostenibile, la cui conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura è svolta con etica di responsabilità verso la comunità e l'ambiente. Inoltre la fattoria sociale svolge l'attività produttiva in modo integrato con l'offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali a vantaggio di soggetti deboli, in collaborazione con le Istituzioni pubbliche e con il Terzo Settore.

Quindi, Agricoltura sociale a difesa del benessere materiale ed immateriale della comunità, impegno significativo di crescita dell'occupazione degli operatori del privato profit in aggiunta alla cooperazione sociale.

Agricoltura sociale come azione inclusiva, di risposta allo svantaggio territoriale ed al rischio di emarginazione sociale e lavorativa delle persone, contesto europeo di approccio (Artt. 87 e 88 del Trattato europeo e Regolamento CE n. 2204/2002); esempio di un modo diverso di integrazione delle tradizionali nomenclature dei settori economici primario e agricolo e dei servizi (socio-sanitari, educativi, di formazione, di lavoro e di giustizia, ecc...). Ma anche utile presupposto per una stimolante riorganizzazione dell'intervento pubblico di salvaguardia sociale dei sistemi locali urbani e rurali, una possibile risposta all'integrazione dei servizi (sociali) e dei relativi livelli di assistenza. Nonché, opportunità di pregio per il sistema locale proprio per il carattere multifunzionale; utile strumento per l'attuale tendenza alla personalizzazione e qualificazione delle reti di protezione sociale a valenza territoriale. L'impatto economico, generato da questa innovazione di approccio, è sequenziale alla scelta di rafforzare i presidi rurali di lavoro con una offerta di servizi e di benessere per le persone e le comunità, diversificando le fonti di reddito, promuovendo la vocazione aziendale agricola mediante l'ingresso della stessa in un contesto di relazioni economiche e sociali nuove. L'Agricoltura sociale in quanto, raccordo delle aree rurali ed urbane, di risposta ai contesti economici "globalizzati", rappresenta una forma di economia "di civiltà" in cui i meccanismi del



mercato, del dono e della reciprocità, operano in forma combinata, regolarizzando gli scambi economici locali nella comunità. Essa rappresenta quindi una pratica di “buona” economia e di “buona” crescita, un nuovo modo di partecipazione e di sviluppo locale.